

SCADENZARIO

! Le scadenze fiscali e previdenziali con versamenti e/o dichiarazioni che cadono di sabato o di giorno festivo possono essere differite al primo giorno lavorativo successivo.

MESE DI APRILE ●●●

15 MERCOLEDÌ
MODELLO 730/2015

Invio comunicazione per ricezione telematica modello 730-4. Come per lo scorso anno, i sostituti d'imposta sono obbligati a ricevere in via telematica dall'Agenzia delle Entrate i dati relativi ai modelli 730-4 con gli importi da rimborsare o trattenerne ai propri dipendenti in base alla liquidazione dei modelli 730/2015.

I sostituti d'imposta che non hanno presentato, a partire dal 2011, tale comunicazione (modello Cso), avrebbero già dovuto comunicare la scelta della sede telematica entro il 9 marzo scorso unitamente all'invio delle certificazioni uniche (quadro CT); si veda al riguardo la scadenza pubblicata su *L'Informatore Agrario* n. 7/2015 a pag. 70.

Con la risoluzione n. 33/E del 25-3-2015 l'Agenzia delle entrate ha chiarito che i sostituti d'imposta che non hanno ancora

presentato l'apposito modello Cso e che non hanno trasmesso il quadro CT entro il 12-3-2015, devono effettuare la trasmissione della comunicazione Cso entro oggi; il modello è reperibile sul sito www.agenziaentrate.gov.it

I sostituti d'imposta che nel 2014 hanno già ricevuto dall'Agenzia delle entrate i modelli 730-4 in via telematica devono inviare la comunicazione Cso solo se si sono verificate variazioni nei dati già forniti; al riguardo la suddetta risoluzione n. 33/E precisa che eventuali variazioni dei dati possono essere prese in considerazione per i modelli 730-4 del 2015 se la comunicazione Cso viene trasmessa entro il 25-5-2015.

RAVVEDIMENTO OPEROSO

Tardivo versamento imposte e tributi entro 30 giorni. Possono avvalersi entro oggi del ravvedimento operoso:

- i contribuenti Iva che non hanno versato entro il 16 marzo scorso, in tutto o in parte, l'imposta a debito risultante dalla liquidazione periodica relativa al mese di febbraio;
- i sostituti d'imposta che non hanno effettuato entro il 16 marzo scorso, in tutto o in parte, il versamento delle ritenute Irpef operate in acconto nel mese di febbraio sui compensi corrisposti a lavoratori autonomi e a dipendenti;
- i contribuenti Iva che non hanno versa-

to entro il 16 marzo scorso l'intero importo dell'Iva a saldo per il 2014 o la prima rata dovuta in base al piano di rateazione prescelto, fatta salva la facoltà per i soggetti che presentano il modello Unico 2014 di versare entro il termine previsto per il pagamento delle somme dovute in base alla dichiarazione unificata con la maggiorazione dello 0,4% per ogni mese o frazione di mese di ritardo;

- le società di capitali che non hanno versato entro il 16 marzo scorso la tassa di concessione governativa in misura forfettaria per la numerazione e la bollatura di libri e registri.

Tutti questi soggetti possono regolarizzare la situazione pagando entro oggi gli importi dovuti con la sanzione del 3% (un decimo della sanzione normale del 30%) e con gli interessi di mora dello 0,5% rapportati ai giorni di ritardato versamento rispetto al termine di scadenza originario.

Tali interessi, salvo qualche eccezione, vanno esposti nel modello F24 separatamente dalle imposte dovute a seguito dell'introduzione di nuovi codici tributo, istituiti dall'Agenzia delle entrate, consultabili sul sito www.agenziaentrate.gov.it Si fa presente che qualora gli importi dovuti siano stati versati con ritardo non superiore a 14 giorni (cioè entro il 30-3-2015) è possibile avvalersi del ravvedimento breve con il pagamento, sempre entro

oggi, della sanzione in misura pari allo 0,2% (un quindicesimo della sanzione già ridotta al 3%) per ogni giorno di ritardo, oltre agli interessi di mora dovuti; si veda al riguardo la circolare dell'Agenzia delle entrate n. 41/E del 5-8-2011 e quanto riportato su *L'Informatore Agrario* n. 32/2011 a pag. 27. Qualora si incorra in errori nella determinazione degli importi da versare con il ravvedimento operoso si veda la circolare dell'Agenzia delle entrate n. 27/E del 2-8-2013.

16 GIOVEDÌ DIVIDENDI E UTILI

Versamento ritenute. Le società di capitali, comprese le cooperative a responsabilità limitata, devono versare entro oggi, con il modello F24 telematico, le ritenute sui dividendi corrisposti nel trimestre solare precedente (gennaio-marzo) nonché le ritenute sui dividendi in natura versate dai soci nel medesimo periodo.

20 LUNEDÌ SPESOMETRO

Invio dati 2014 per soggetti Iva trimestrali. I contribuenti soggetti alla liquidazione Iva con periodicità trimestrale e altri soggetti non mensili, compresi gli agricoltori in regime Iva di esonero, devono entro oggi comunicare all'Agenzia delle entrate le operazioni rilevanti ai fini Iva, rese e ricevute, riguardanti l'anno 2014; per i contribuenti Iva mensili il termine scadeva il 10-4-2015.

La nuova comunicazione, detta anche spesometro, deve essere inviata esclusivamente in via telematica direttamente o tramite gli intermediari abilitati.

Data la particolarità della scadenza si rimanda al proprio consulente di fiducia e all'articolo pubblicato a pag. 29 di questo numero.

25 SABATO IVA

Elenchi mensili e/o trimestrali Intrastat per cessioni e/o acquisti intracomunitari. Scade il termine per trasmettere esclu-

sivamente in via telematica gli elenchi Intrastat relativi al mese di marzo e/o al primo trimestre (gennaio-marzo) 2015. Si ricorda che dal 2010 i contribuenti Iva che effettuano cessioni e/o acquisti intracomunitari (vale a dire con Paesi della UE), anche con riferimento a determinate prestazioni di servizi, sono di norma tenuti a presentare con cadenza mensile gli elenchi Intrastat relativi alle operazioni registrate o soggette a registrazione nel mese precedente, non essendo più possibile quindi presentare gli elenchi Intrastat annuali.

È stata comunque prevista la presentazione con periodicità trimestrale per i soggetti che hanno realizzato, nei quattro trimestri solari precedenti (gennaio-marzo, aprile-giugno, luglio-settembre e ottobre-dicembre) e per ciascuna categoria di operazioni (cessioni di beni, prestazioni di servizi rese, acquisti di beni, prestazioni di servizi ricevute), un ammontare totale trimestrale non superiore a 50.000 euro.

Pertanto, la presentazione trimestrale dei modelli Intra-1 (cessioni di beni e/o prestazioni di servizi rese) e Intra-2 (acquisti di beni e/o prestazioni di servizi ricevute) può avvenire solo se, nei trimestri di riferimento, non si supera la soglia di 50.000 euro:

- né con riferimento alle cessioni di beni;
- né con riferimento alle prestazioni di servizi rese;
- né con riferimento agli acquisti di beni;
- né con riferimento alle prestazioni di servizi ricevute.

Se almeno una delle suddette soglie viene superata, i relativi modelli (Intra-1 e/o Intra-2) devono essere presentati mensilmente.

È quindi possibile avere una diversa periodicità (mensile o trimestrale) dei modelli Intra-1 rispetto ai modelli Intra-2.

Se nel corso di un trimestre si supera la suddetta soglia, i modelli Intrastat devono essere presentati con periodicità mensile a partire dal mese successivo.

I soggetti che hanno iniziato l'attività da

meno di quattro trimestri presentano i modelli Intrastat trimestralmente, a condizione che nei trimestri precedenti rispettino i suddetti requisiti.

I soggetti con obbligo trimestrale possono comunque optare per la presentazione degli elenchi con cadenza mensile; tale scelta è però vincolante per l'intero anno. I modelli Intrastat devono essere presentati all'Agenzia delle dogane o all'Agenzia delle entrate tramite Entratel, in via telematica, entro il giorno 25 del mese successivo al periodo di riferimento (mese o trimestre).

Si vedano sull'argomento gli articoli pubblicati su *L'Informatore Agrario* n. 4/2010 e 10/2010, rispettivamente a pag. 65 e 80; si vedano anche le circolari dell'Agenzia delle entrate n. 43/E e 31/E, rispettivamente del 6-8-2010 e del 30-12-2014.

ENPAIA

Denuncia e versamento contributi. I datori di lavoro agricoli che assumono impiegati e dirigenti devono entro oggi:

- presentare la denuncia telematica relativa alle retribuzioni corrisposte nel mese precedente;
- effettuare il versamento dei relativi contributi previdenziali unicamente tramite Mav bancario, come comunicato dall'Enpaia con circolare n. 2 del 21-10-2010 consultabile sul sito www.enpaia.it; si ricorda infatti che dal 2011 non è più ammesso il pagamento tramite bonifico bancario sulla Banca Popolare di Sondrio o con bollettini di conto corrente postale.

A cura di

Paolo Martinelli



Per ulteriori informazioni:
www.informatoreagrario.it/ita/Scadenario

L'INFORMATORE AGRARIO

www.informatoreagrario.it



Edizioni L'Informatore Agrario

Tutti i diritti riservati, a norma della Legge sul Diritto d'Autore e le sue successive modificazioni. Ogni utilizzo di quest'opera per usi diversi da quello personale e privato è tassativamente vietato. Edizioni L'Informatore Agrario S.r.l. non potrà comunque essere ritenuta responsabile per eventuali malfunzionamenti e/o danni di qualsiasi natura connessi all'uso dell'opera.